

## **TI\_GERICHTE 52.2001.323 vom 4. Oktober 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-10-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.323](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.323)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.323 du 4 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.323 del 4 ottobre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.10.2001 52.2001.323 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.10.2001 52.2001.323 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.10.2001 52.2001.323

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00323 Lugano 4 ottobre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 12 settembre 2001 della \_\_\_\_\_ patr. da: studio legale \_\_\_\_\_ contro la decisione 28 agosto 2001 con cui la Fondazione \_\_\_\_\_ ha deliberato alla \_\_\_\_\_ le opere da pittore relative all'ampliamento ed alla ristrutturazione della casa per anziani di cui è titolare; viste le risposte: - 19 settembre 2001 della Fondazione \_\_\_\_\_; - 24 settembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti; - 27 settembre 2001 della \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. L'11 maggio 2001 la Fondazione \_\_\_\_\_ ha messo a pubblico concorso le opere da pittore relative ai lavori di ampliamento e ristrutturazione della casa per anziani di cui è titolare in quel comune. Il bando indicava che, trattandosi di lavori sussidiati, la procedura era retta dalla LCPubb. Alla posizione 321.300 il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei seguenti contributi di legge: - AVS/AI/IPG - Assicurazione infortuni SUVA - Cassa pensione LPP - Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia - Contributi professionali B. Al concorso hanno preso parte sette ditte del ramo, fra cui la ricorrente \_\_\_\_\_ con un'offerta di fr. 111'787.25 e la \_\_\_\_\_, con un'offerta di fr. 113'649.30. La ricorrente ha allegato alla propria offerta: · una dichiarazione della Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero del 9 gennaio 2001, attestante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD/CAF; · una dichiarazione della SUVA del 1. giugno 2001, attestante l'avvenuto pagamento dei premi scaduti al 31 dicembre 2000; · una dichiarazione della \_\_\_\_\_ del 1. giugno 2001 attestante il pagamento dei premi LPP sino al 31 luglio 2000; · una dichiarazione della \_\_\_\_\_ dell'8 gennaio 2001, attestante il versamento dei premi per perdita di guadagno al 31 dicembre 2000; · una dichiarazione della Commissione Paritetica cantonale del ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbatura del 1. giugno 2001, attestante il pagamento dei contributi sino al 31 dicembre 2000; · una dichiarazione dell'Ufficio delle imposte alla fonte di data 1. giugno 2001 attestante il riversamento delle imposte sino alla fine del 2000; Il 12 giugno 2001 l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ha chiesto alla \_\_\_\_\_ di provare entro 5 giorni di

aver pagato i premi LPP sino alla fine del 2000, nonché le imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato. Nel termine assegnatole, la ricorrente ha ulteriormente prodotto: · una dichiarazione della \_\_\_\_\_ del 15 giugno 2001, attestante che i premi LPP erano stati nel frattempo pagati sino al 31 agosto 2000 e che per il saldo era stato convenuto un piano di pagamento rateale; · una dichiarazione dell'Ufficio cantonale d'esazione del 18 giugno 2001, che attesta l'inesistenza di debiti a titolo d'imposta cantonale, rilevando tuttavia di aver concesso una facilitazione di pagamento per il saldo dell'imposta cantonale 1999; · una dichiarazione dell'Ufficio contribuzioni di \_\_\_\_\_, attestante l'esistenza di un debito di fr. 6'372.80 a titolo d'imposta comunale 1999. Preso atto di queste ulteriori attestazioni l'ULSA ha scartato l'offerta della \_\_\_\_\_ giusta l'art. 25c LCPubb, preavvisando favorevolmente quella della ditta \_\_\_\_\_, prima in graduatoria. Il 28 agosto 2001 la Fondazione \_\_\_\_\_ ha fatto proprio il preavviso dell'ULSA deliberando i lavori all'impresa \_\_\_\_\_. C. Contro questa decisione la \_\_\_\_\_ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Secondo l'insorgente le dilazioni di pagamento accordate dalla \_\_\_\_\_, dal comune di \_\_\_\_\_ e nel frattempo anche dall'AVS non consentirebbero di dedurre che non garantisce il pagamento dei contributi alle istituzioni sociali e delle imposte. La sua esclusione sarebbe quindi ingiustificata. D. All'accoglimento del ricorso si è opposto l'ULSA, con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi. La committente ha invece sottolineato di essersi limitata a recepire il preavviso dell'ULSA, mentre l'aggiudicataria si è rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb, applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 2 cpv. 1 ultimo comma LCPubb, che assoggetta ad essa i committenti che deliberano opere sussidiate per le quali beneficiano di un sussidio cantonale di almeno un milione. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso, dal quale è stata estromessa giusta l'art. 25 lett. c LCPubb. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAm). 2. Giusta l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa oggetto del concorso "unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri". Lo scopo di questa disposizione è anzitutto quello di garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente la LCPubb, ad art. 5; V. Malfanti, Principi generali della LCPubb, in RDAT 2001, pag. 246). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 225 seg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (art. 25 lett. c LCPubb). In linea di massima, il principio sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb in relazione alla garanzia dell'adempimento degli obblighi previdenziali e tributari è rispettato allorché il concorrente dimostra di aver pagato regolarmente i contributi scaduti ed esigibili, nonché le imposte definite mediante tassazione cresciuta in giudicato. 3. Nell'evenienza concreta, le verifiche esperite dall'ULSA hanno evidenziato che la ricorrente è in ritardo nel pagamento dei premi per la previdenza obbligatoria e delle imposte cantonali e comunali 1999. Con il ricorso,

l'insorgente ha inoltre rivelato che la Cassa di compensazione AVS, alla quale è affiliata, le ha concesso una rateazione di un debito di fr. 25'286.05 per contributi scoperti, maturati nel corso del 2000. Fondandosi sulle attestazioni prodotte, l'autorità cantonale ha ritenuto che la ricorrente non fornisse sufficienti garanzie di affidamento in ordine ad un puntuale adempimento dei suoi obblighi contributivi in ambito sociale e fiscale. La deduzione regge alla critica dell'insorgente. Contrariamente a quanto questa assume, i termini fissati per il pagamento dei contributi AVS e delle imposte erano scaduti. Le dilazioni di pagamento concesse dalla cassa di compensazione AVS e dagli uffici di esazione si configurano soltanto come temporanee rinunce del creditore a sollecitarne l'incasso. Tali concessioni non impedivano inoltre agli enti creditori ed al committente di dubitare della solvibilità della debitrice qui ricorrente. Trattandosi di facilitazioni che per loro natura sono accordate a debitori in difficoltà economiche, le dilazioni di pagamento legittimano comunque il dubbio. L'interpretazione data dall'ULSA all'art. 5 lett. c LCPubb non appare per nulla lesiva del diritto. Oltre a recepire l'ordinamento sancito dal § 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP, essa risponde in effetti all'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, evitando che le dilazioni di pagamento concesse dalle istituzioni sociali o dall'erario ne avvantaggino alcuni rispetto agli operatori economici che fanno invece regolarmente fronte ai loro obblighi contributivi. 4. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto, confermando la delibera impugnata siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 5, 25, 37 LCPubb, 3, 18, 28, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.